

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3628

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
concernenti il trasferimento del personale dei comparti
difesa e sicurezza

Presentata il 14 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto interviene in materia di ricongiungimento familiare del coniuge convivente del personale dei comparti difesa e sicurezza trasferito d'autorità presso sedi di servizio situate in territorio estero.

Come è noto, infatti, l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, garantisce al coniuge convivente di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e impiegato di ruolo presso un'amministrazione statale di ricevere, all'atto del trasferimento del congiunto, un impiego presso le rispettive amministrazioni situate

nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

La suddetta prerogativa, tuttavia, è limitata dalla normativa vigente al solo territorio nazionale e non contempla un analogo trattamento per i trasferimenti oltre confine, ponendo un limite evidente all'applicabilità dell'istituto del ricongiungimento familiare.

Con le modifiche proposte all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999 si intende, pertanto, dare piena attuazione all'istituto del ricongiungimento familiare, salvaguardando nel contempo l'interesse delle pubbliche amministrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « dei comparti difesa e sicurezza »;

b) dopo le parole: « trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, » sono inserite le seguenti: « anche all'estero, »;

c) le parole: « nel territorio nazionale » sono soppresse;

d) dopo le parole: « nella sede più vicina » sono aggiunte le seguenti: « , senza oneri a carico dell'amministrazione »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del periodo precedente non si applicano quando i trasferimenti disposti nei confronti del personale dei comparti difesa e sicurezza hanno carattere di temporaneità o sono disposti per periodi di tempo di durata inferiore a tre anni, ferma restando la continuità del servizio ».

